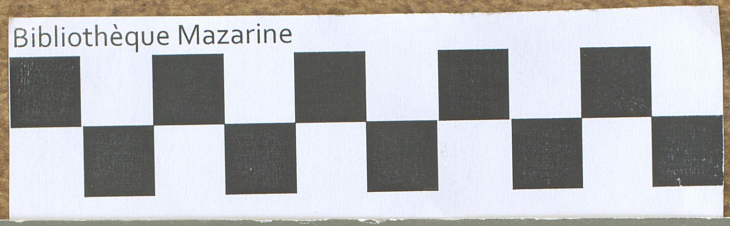

Centimetres

Colour Chart #13

DANES-PICTA.COM

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

~~14720~~ N.° 13318.

DECRETO

SOPRA LA RIFORMA DEL Matrimonio.

INSIEME CON ALCVNE ALTRE Ordinationi del Sacro Concilio Tridentino.

In Lucca per il Busdrago. 1564.

BIBLIOTHEQUE MAZARINE

DECRETO

SOPRA LA RIFORMA DEL

Matrimonio.

INSIEME CON ALCVNE ALTRE

Ordinationi di Sacre Congregationi

Tridentine.

In Lucca per il Busdraghi. 1564.

Gio. Battista Cornice

ARCIPRETE DELLA CHIESA
di Santo Siro del Montale,

VICARIO ET LVOGOTENENTE
Generale del Reueren. Mons. Simone
di Negro

Vescouo di Luna, & Serzana, &
Conte.

Alli Curati della Città & Diocesi sopradetta Lunense Serzanense.

Vigilando sì come è debito nostro di continuo alla cura dell'Anime a noi sottoposte, & alle osseruationi di tutte quelle cose, che a loro portano saluezza, accioche al l'inimico nostro Diauolo, ilquale non cessa mai di tendere le sue insidie, fatto gagliarda resistenza mediante l'aiuto Diuino, & le sacre Constitutioni dettate dallo Spirito Santo, caminando nella via di GIESV CHRISTO. Et hauendo la santa Sinodo Tridentina, inspirata dal Diuino fiato, ordinato l'infrascritto Decreto sopra la Riforma del Matrimonio, accioche gli ordinarij, ò suoi Vicarij, quanto prima lo faccino publicar nelle loro Diocesi. Habbiamo

giudicato a maggior intelligentia & satisfattione de' seco lari idioti esser bene di tradurlo in lingua volgare, & dar lo alle stampe, acciochè ciascuno lo possa hauer presso di se: Et considerarlo come, si conuiene per non commetter errore in cosa di tanta importanza. Perciò comettiamo a ciascun di voi, & in virtù di Santa obedientia vi comandiamo, che l'habbiate incontinente a publicare ne' giorni di festa, & far ben capace il vostro popolo di queste sante Determinationi essortandolo efficacemente all'osseruanza di esse: & questa publicatione farete nel primo anno molte volte, & dipoi, secondo che conoscerete essere bisogno, publicando insieme anco le altre ordinationi soggiunte al Decreto, procurando che siano osseruate, & no stro Signor Iddio vi conserui nella sua santa Gratia.

Decreto sopra la Rifor

MA DE' MATRIMONII.

BENCHE non sia da dubitare, che li Matrimonii fatti di nascosto con libero consenso di quelli che contraeno esser rati, e veri Matrimonii, si che la Chiesa non gli habbia fatti nulli, onde meritano d'essere condannati coloro, si come gli condanna anco la santa Sinodo, & insieme scommunica, i quali negano i detti Matrimonii esser validi, & falsamente affermano i Matrimonii contratti da i figliuoli di famiglia, senza il consenso del Padre, e della madre non hauer alcun valore, & che'l Padre & la Madre possono farli validi, o annullarli; Non dimeno la S. Chiesa di Dio per giustissime cause ha sempre deteſtati, & prohibiti tali Matrmonii. Et hora vedendo la santa Sinodo per l'inobedientia de gli huomini niente giouare le prohibitioni

bitioni fatte altre volte, & considerando i graui peccati, che nascono da simili Matrimonii contratti secretamente, & massimamente in quelli che perseuerano in stato di dannatione, hauendo lasciata la prima moglie, laquale haueuano tolta nascosamente, maritandosi poi publicamente in vn'altra, con la quale viuono in perpetuo adulterio; & non potendo la Chiesa, la quale non giudica delle cose occulte, prouedere a questo male, senza vsare qualche piu efficace rimedio. Però non partendosi dalle ordinationi fatte dal Sacro Concilio Lateranense, sotto Innocentio III. Comanda, & ordina la detta Sinodo, che per l'auenire prima, che si faccia il Matrimonio, il Parocchiano di quelli, che si vogliano maritare debbano per tre giorni di festa continui tre volte denuntiare publicamente in Chiesa mentre si dirà la Messa i nomi di quelli, fra i quali si ha da contrahere il Matrimonio, lequali denuntiationi poiche saranno state fatte, non scoprendosi alcun legittimo impedimento in contrario, allhora si procederà alla celebratione del Matrimonio in faccia della Chiesa, & il Parocchiano dopo l'hauer interrogato l'huomo & la donna, & inteso il mutuo lor consenso hauerà da dire.

Io vi congiungo in Matrimonio in nome del Padre, & del Figliuolo, & dello Spiritosanto; o vero dirà altre parole, secondo il rito & consuetudine di ciascuna Prouincia. Ma

Ma se alcuna volta vi sarà qualche sospitione prohibite che il Matrimonio possa esser impedito con malitia, facendosi tante denuntiationi in questo caso basterà farne vna solamente, o vero si celebrarà il Matrimonio alla presentia del Parocchiano, & di duoi, o tre testimonii. Dipoi prima che si venga alla consumatione del Matrimonio, si faranno le denũtiationi nella Chiesa, affine che se pur vi fosse alcuno impedimento, s'habbia a scoprire più facilmente; saluo se l'ordinario non giudicherà esser meglio, che si lascino queste denuntiationi; ilche la santa Sinodo rimette alla sua prudentia, & giudicio.

Et se alcuno sarà, che ardisca di contrahere il Matrimonio altramẽte, che alla presentia del Parocchiano, o d'un'altro Sacerdote, con licentia però d'esso Parocchiano, o dell'ordinario, & presenti anco duoi, o tre testimonii. La santa Sinodo fa questo tale del tutto inhabile a poter contrahere a questo modo, & dichiara simili contratti esser vani, & nulli, si come essa col presente Decreto li fa vani, & nulli.

Appresso commanda, che il Parocchiano, o qualunche altro Sacerdote, che sarà stato presente a tal Contratto con numero di testimonii minore di quel che s'è detto debba esser grauemẽte punito ad arbitrio dell'ordinario, & similmẽte i testimonii che vi saranno intrauenuti senza il Parocchiano, o vn'altro Sacerdote; & vuole,

che

che nella medesima pena incorrano quelli, che a questo modo contraheranno il Matrimonio fra loro. Oltre a ciò esforta la santa Sinodo l'huomo & la donna che si maritano, che non habitano nella medesima casa insieme, prima, che habbiano hauuta la beneditione dal Sacerdote in Chiesa, & ordina che tal beneditione debba esser fatta dal proprio Parocchiano, & che nessun'altro, eccetto il Parocchiano, o vero l'ordinario possa concedere ad altro Sacerdote licentia di far detta beneditione, non ostante qual si voglia consuetudine in contrario, etiam imemorabile, laquale piu tosto si deue chiamar corruttela, ne ostãte similmẽte alcun priuilegio

Et se alcun Parocchiano, o altro Sacerdote, qual si sia, o regolare, o secolare ardirà di congiungere in Matrimonio, o benedire li Sposi di vn'altra Parocchia senza licenza del lor Parocchiano la santa Sinodo vuole che questo tale ipso iure resti sospeso, & non possa essercitar officio alcuno di Sacerdote, finche sarà assoluto dall'ordinario di quel Parocchiano, che doueua esser presente al Matrimonio, o dar la beneditione, non ostante che il detto Sacerdote affermasse d'essersi mosso a far questo per vigore di qualche priuilegio, o cõsuetudine imemorabil.

Ordina anco la santa Sinodo, che'l Parochiano debba hauere vn libro nel quale scriuerà i nomi dello Sposo & della Sposa, & delli testimonii

moni, & cosi anco il giorno, & il luogo del Matrimonio contratto, & lo custodirà appresso di se con buona diligentia.

Vltimamente esforta la santa Sinodo lo Sposo, & la sposa, che si confessino diligentemente, & piglino cõ deuotione il santissimo Sacramento prima che vengano a contrahere il Matrimonio, o almeno tre giorni innanzi la consumatione di esso: & se alcuna Prouincia vsa in tal atto altre ceremonie, & consuetudini laudabili, oltre le già dette, desidera la santa Sinodo grandemente, che sieno osseruate.

Et acciochè questi precetti tanto salutari venghino a notitia di tutti, comanda la santa Sinodo a tutti gli ordinarii, che faccino publicare, e dichiarare il presente Decreto, quanto piu tosto potranno in ciascuna Chiesa parocchiale delle loro Diocesi; & questa publicatione si faccia nel primo anno spesisime volte, & dipoi quãte volte parerà loro espediente: Il qual Decreto comincierà hauer la sua forza e vigore in ciascuna Parocchia trenta giorni dopo la prima publicatione fatta nella medesima parocchia.

Capo Secondo.

PErche si vede con l'esperientia, che il molto numero delle prohibitioni è causa molte volte, che si contrahe il Matrimonio ignorantemente in casi prohibiti, nelli quali poi, o si per

seuera non senza gran peccato, o non si separi il Matrimonio senza gran scandalo.

Per tanto volendo la santa Sinodo prouedere a tale incommodo, & cominciando dall'impedimento della cognatione spirituale, ordina che vn solo, secondo gli ordini de' sacri Canoni, o huomo, o donna che si sia, o vero al piu, duoi, cio è vn'huomo & vna donna insieme, tengano a battesimo la creatura che si battezza fra li quali, & la crtatura battezzata, & il padre & la madre di essa creatura, & cosi fra colui che battezza, & colui che è battezzato, & il padre, & la madre del battezzato solamente habbia da contraherssi la cognatione spirituale.

Il Parocchiano prima che vada a battezzare domanderá a quelli, a' quali aspetta, che, o vno o dui, essi habbiano eletto che tenga la creatura a battesimo, & cosi gli admetterà a tal atto, & noterà i lor nomi sul libro, il quale (come s'è detto) esso ha da tenere per questo effetto, & gli auuertira della cognatione, che haueranno contratta, accioche non possano in questo pretendere mai d'ignorantia alcuna.

Et se altre persone oltra quelli, che saranno stati eletti toccherãno la creatura, mentre si battezza, non perciò questi tali contraheranno alcuna cognatione spirituale, non ostante le constitutioni, che facciano in contrario.

Et

Et se per colpa, o negligenza del Parocchiano si farà altramente, esso sarà punito secondo che parerà all'ordinario.

La cognatione similmente che si contrahe, mediante la Cresima, vuole la santa sinodo, che non si estenda ad altre persone, che a colui che Cresima, & a quel ch'è cresimato, & a suo Padre & a sua Madre, & a colui che tiene a la Cresima, leuando totalmẽte ogni impedimento di tal cognatione Spirituale fra le altre persone.

Capo terzo.

La medesima santa Sinodo leua affatto l'impedimento, che si chiama della giustitia di publica honestà, doue i sponsali, per qual si uoglia causa non saranno ualidi: Ma doue ualerã no, non vuole, che il detto impedimento s'estenda oltre il primo grado concioſia che tal prohibitione non si puo osseruare nelli gradi piu lontani senza danno.

Capo quarto.

Oltre di questo la santa Sinodo, mossa per li già detti, & per altri grauissimi rispetti, restringe l'impedimento, che nasce dall'affinità contratta per causa di fornicatione, & che dissolue il matrimonio fatto dapoi, a quelle persone solamente, che si congiungano nel primo, & nel secondo grado & ordina, che ne gli altri gradi piu lontani tal affinità non dissolua il matrimonio fatto dapoi.

Se alcuno ardirà di contrahere il matrimonio scientemente nelli gradi prohibiti, vuole la santa Sinodo, che questo tale si separi, restando priuo di speranza di poter mai esser dispensato, Ilche maggiormente ancho haurà luogo in colui, che ardirà non solo di contrahere, ma di consumare il matrimonio.

Et se alcuno fara questo ignorantemente, senza osseruare le solennita, che si ricercano in contrahere il matrimonio, incorrerá anch'esso nelle medesime pene, concioßia che colui non merita dalla Chiesa cosi facilmente perdono, & benignitá, che senza alcun rispetto ha sprezzato i suoi santi commandamenti.

Ma se osseruate le debite solennità, si scoprirà qualche impedimento, ch'esso probabilmente non habbia saputo, potrà in questo caso piu facilmente, & gratis esser dispensato.

A contrahere i matrimonii o non si conceda dispensa alcuna, o di raro, & concedasi con causa & gratis.

Nel secondo grado non si dispensi mai se non fra Prencipi grandi, & per causa publica.

Capo Sesto.

Se alcun sarà, che rapisca alcuna donna, dichiara, & determina la santa Sinodo, che fra esso raptore, & la donna rapita non possa esser mai matrimonio alcuno, mentre che la rapi-

ta

ta sarà in potere del raptore. Ma se la donna, poiche sarà separata dal raptore, & si troverà in luogo sicuro si contentera' d'hauerlo per marito, ella sarà sua moglie. Ma con tutto cio il raptore, & tutti quelli, che gli haueranno dato consiglio, aiuto, & fauore, saranno ipso iure scommunicati, & perpetuamente infami, & incapaci d'ogni sorte di dignità. Et essendo Clerici, saranno priui del proprio grado.

Oltre di questo il raptore, o tolga per moglie la donna rapita, o no, sara' obligato a dotarla conuenientemente, secondo, che parera' al Giudice.

Capo Septimo

Perche si trouano molti, che vanno attorno vagando, & non hanno stantia propria in alcun luogo, & per esser di trista, & maluagia natura, lasciano la prima moglie, & mentre ancor viue ne pigliano vn'altra, & molte volte piu in diuersi luoghi, desiderando la santa Sinodo di prouedere a questo si grande inconueniente, admonisce paternamente tutti quelli a i quali appartiene, che non vogliano facilmente admettere al Matrimonio tal sorte d'huomini. Essorta anco i Magistrati secolari, che debbano castigare seueramente questi tali, & comanda a i Parocchiani, che non si trouino presenti a que sti Matrimonii, se non dopo fatta diligente inquisitione, & riferito il tutto all'ordinario, &

ottenuta

ottenuta da lui licentia di poter esser presente a tal matrimonio.

Capo ottauo.

Essendo peccato grande, che gli huomini soluti tengano concubine, ma grandissimo poi, & tale, che ritorna in particolar dispregio di questo santo Sacramento del Matrimonio, che ancora gli vsforati viuano in questo stato di dãnatione, & ardiscano alcuna volta tenere, & nutrire le concubine in casa, etiandio con le proprie mogli.

Perciò volendo la santa Sinodo proueder con opportuni rimedii a questo si grande male, ordina, che tali concubicini, cosi soluti, come vsforati, di qualunque stato, dignità, & conditione che siano, se dopo l'esser stati di di ciò ammoniti tre volte dall'ordinario, etiam per via d'vfficio, non manderanno via le concubine, & lascieranno di praticare con esse, sieno scommunicati, ne possono essere assoluti di tale scommunica, sinche non obediscano effettualmente all'ammonitione, che gli sarà stata fatta.

Et se non curando le censure perseuereranno nel concubinato.

L'ordinario procederà secondo la qualitá del delitto seueramente contra di loro, senza alcun rispetto.

Le

Le Donne ancora, lequali publicamente viuono insieme con gli adulteri, o vero concubinarii, o siano maritate, o solute, se non obediranno dopo la terza ammonitione, siano, secondo la grauezza della colpa grauemente puniti da gli ordinarii de' luoghi. Et a far questo si moueranno essi ordinarii per l'vfficio loro, anchora che da nessuno ne sieno richiesti; & scaccieranno le dette donne fuori della terra, o uero anche della Diocese, se cosi gli parerà, implorando a ciò se sarà bisogno il braccio secolare, & resteranno nel suo vigore anchora l'altre pene ordinate contra gli adulteri, & concubinati.

Perche egliè cosa sommamente nefaria, & lontana da ogni giustitia, & ragione, che la libertà del Matrimonio sia violata da quelli massime da quali ella deue esser conseruata & diffesa. Comanda la santa Sinodo a tutti di qualunque grado, dignità, & conditione si siano, sotto pena di escommunicatione, nella quale incorrano ipso fatto, che per modo alcuno direttamente, o indirettamente, non sforzino i suoi sudditi, o altri di qualunque sorte, si che non possino liberamente contrahere Matrimonio con chi loro piu piace.

Vltimamente

Vltimamente comanda la Santa Sinodo, che ciascuno debba osseruare diligentemente le antiche prohibitioni delle nozze solenni, cominciando dall'Aduento di Nostro Signore GIESV CHRISTO fin'al giorno della Epifania, & della quarta Feria delle Ceneri, fin'all'ottaua della Pasqua inclusiue, & negli altri tempi dell'anno concede, che si possa celebrare solennemente le nozze, lequali li Vescoui procureranno, che si facciano con quella modestia & honestà, che conuiene, per esser il Matrimonio cosa santa, & che si dee trattare santamente

Alcune altre ordinatio

ni del medesimo Sacro Concilio.

PERCHE il Sacro Concilio commanda à tutti quelli, che hanno cura di anime, che paschino diligentemente i suoi popoli, come sono tenuti, almeno ne i giorni di Domenica & nelle feste solenni, co'l cibo salutare della parola di Dio, annontiando con breuità, & con facilità, secondo la capacità propria, & di chi ode, i uitij ch'hanno da fuggire, & le uirtù che hanno da seguitare, per fuggire la pena eterna, & per acquistar la gloria celeste, Egli ammonisce & essorta medesimamente anco i popoli, che uadano frequentemente (come sono obligati) & almanco le Domeniche & feste maggiori à le loro Chiese parocchiali, per udir la santa Messa, & la Predica dal suo proprio pastore, & gli altri diuini ufficij.

Ammonisce ancora, che in Chiesa si stia con deuotione, & riuerenza, & con la mente attenta solamente alle cose diuine, come si conuiene nella casa di Dio, la quale è casa d'oratione, ne iui si trattino per modo alcuno negotij humani, ne si parli di cose uane, & profane, ne si passeggi, ne si faccia, ne si dica cosa indegna del loco santo.

Che li Padri, & Madri & altri, che hanno cura di fanciulli cosi maschi, come femine, li conduchino, ò

mandino ne giorni di festa dopo il desinare alle sue parocchie per imparare dalli suoi parocchiani, & altri diputati à quest'vfficio, li principij della fede Christiana, & l'obedientia uerso nostro Signor Dio, & uerso li suoi maggiori; essendo la ignoranza cagion d'ogni male.

Che sono escommunicati ipso facto quelli, & quelle, che entrano nella clausura delle Monache, senza hauer ottenuto prima la licenza in scriptis.

Che sono anco escommunicati tutti quelli, & quelle che in qualunque modo sforzano alcuna uergine, ò uedoua à farsi religiosa, ò uero à fare professione in qualche monasterio, contra la sua uolontà. Et similmente tutti quelli, & quelle, ch'hanno prestato conseglio, aiuto & fauore, acciò questo si faccia, & che sapendo qualche donna non si far spontaneamente Monaca, hanno interposto à quell'atto la sua presentia, consenso, & auttorità.

Che alla medesima escommunicatione sono sottoposti quelli & quelle, che in qualunque modo impediscono l'ingresso nel Monasterio, ò la professione di quelle, che hanno buona uolontà, & desiderio di far vita religiosa.

Che sono escommunicati ipso iure quelli, che si vsurpano le decime, ò che impediscono, che non sieno pagate, à chi appartengono di ragione.

Che sono escommunicati ipso iure, quelli, che occupano in qualunque modo le giurisdittioni, beni, censi, & ragioni di alcuna Chiesa, ò de' Monti di Pietà, ò d'altri luoghi pij, dalla quale escommunicatione non possono essere assoluti se non dal Papa, da poi che haueranno integramente restituito ogni cosa.

Che

Che quelli, che combattono in steccato, & li suoi Padrini sono escommunicati, & maledetti, & perpetuamente infami, & tutti i loro beni sieno confiscati. Et se quelli, che combattono moriranno nel conflitto, sieno del tutto priuati della sepoltura Ecclesiastica. Quelli anco, che in causa di Duello, haueranno dato conseglio, così in iure, come in fatto, ò in qualunque altro modo, haueranno essortato al Duello, & quelli che saranno andati à uedere combattere, & li Signori, che haueranno dato il cãpo, sono medesimamente escõmunicati, & maledetti.

Che gli Administratori, così Ecclesiastici, come secolari, di qual si voglia Chiesa, Hospitale, Confraternità, Monte di Pietà, & di ciascun luogo pio, sono obligati rendere ragione ogn'anno della sua administratione al suo Vescouo.

Che si osseruino religiosamente le feste di precetto, & li digiuni commandati dalla Santa Chiesa, & che si astenga da i cibi prohibiti ne tempi interdetti.

Che nissuno ardisca di usar le parole, & sentenze della santa Scrittura, le quali si debbono hauere in somma ueneratione, in cose scurrili, fabulose, & uane, & molto manco in superstitione, & diaboliche incantationi, diuinationi, & sorti, ne anco in libelli famosi, Altramente questi tali violatori della sacra santa parola di Dio sieno seueramente castigati dal Vescouo, & dalli Signori temporali.

Che li seminatori di dottrine nuoue false, & erronee non sieno per modo alcuno ascoltati, ma siano incontanente denontiati à i Vescoui, acciò sieno castigati: Similmen

te nissun questuante sia ascoltato, ne admesso a questuare se non mostrarà prima la licenza del Vescouo, ò del suo Vicario.

Che in alcun tempo, ne per alcuna causa si faccia dir messa nelle case priuate; Ma la Messa si dica solamente nelle Chiese, & Oratorij destinati à questo santo Sacrificio.

Et perche (auenga che l'habito non facci il Monaco) fa bisogno però che li religiosi e preti, portino le Vesti condecenti all'ordine loro, acciochè per la condecentia dell'habito estrinseco, si dimostri la intrinseca honestà delli costumi; ne sia lecito alli Clerici tener poco conto della lor propria dignità, volendo tener un piede nelle cose diuine, & l'altro nelle carnali. Perciò la santa Sinodo, nella Sessione XIIII. al cap. VI. de Reformatione, Ammonisce ogni Ecclesiastica persona, quantunque essenta, laquale, ò sia in sacris, ò vero ottenga qual si uoglia dignità personato, officio, ò beneficio di qual si voglia sorte, che per lo auenire vadi vestito di honesto habito clericale, condecente al suo ordine, & dignità; perciò il detto Monsignor Vicario, commanda à qual si voglia delli sopradetti, che de cetero, cominciando al piu tardi alla fine del presente mese di Ottobre, per il primo, secondo, & terzo commandamento & termine perentorio debba realmente & con effetto deponer tutti li habiti & veste prohibite, & pigliare & vestirsi gli habiti clericali, ne portar piu cappelli grandi, o piccoli di qual si vogli sorte in luoco di berretta, saluo che in viaggio, ò in tempo di pioggia, anzi portar la veste lunga con la sottana, che arriui almeno sotto il ginocchio,

nocchio, doue si legano le calzette: ne saij corti piu del ginocchio, ne calze trinchiate, ne camisie cresspe, con collari sottilmente lauorati, ne veste di colori prohibiti; anzi uadino a gli vfficij con le lor cotte, & portino la corona, ò sia chierica di continuo.

Et perche per le dette sacre constitutioni, & massime nel cap. VIII. della Sessione XXII. si dà auttorità a gli ordinarij, che come Delegati della santa Sede Apostolica, faccino essequire le pietose dispositioni fatte da cui si sia tanto nelle vltime volontà, quanto inter viuos; perciò si ordina & commanda, per parte del detto Mons. Vicario, che qual si uoglia persona di qual grado, stato, conditione, o dignità si sia, quale habbia obligo di comprar luochi nelle compere di San Giorgio della Eccelsa Republica di Genoua, o sopra qual si uoglia altro monte, o constituire qual si voglia altra sorte di intrate, in stabili, ò altri beni, cosi sopra Chiese, curate, ò non curate, come Cappelle, ò Hospitali, & altri luoghi pij, ò uero le fusse obligata di denari, robbe, ò altra cosa, per vigore di qual si vogli contratto, testamento, patto, ò scrittura, ò in qual altro modo si sia, debba fra il termine di quaranta giorni da essere computati dal dì della publicatione delle presenti, nella Chiesa parocchiale della terra, doue habitano, per il primo, secondo, & terzo comandamento, & perentorio termine hauer cõpro tali luochi, ò posto dette intrate, ò satisfatto quel che deueno conforme all'obligo, che hanno: perche altrimenti passato detto termine, esso Monsignor Vicario procederà contra di loro, ò contra li beni obligati per tali effetti, come Delegato

ato dell'Apostolica Sede, secõdo che di ragione si douerà. Oltre a ciò si notifica a ciascun Prete curato, che la santa Sinodo Tridentina nella Sessione xxiiii. nel Decreto della Reformatione al cap. xvii. circa la pluralità de' beneficij & personal residentia che coloro, quali ottengono piu beneficij incompatibili debbano restar contenti d'uno solo; & quello riseruatosi, rilassare & rinuntiare il resto fra il termine di sei mesi già per la dichiaratione del santissimo N. S. Papa Pio Quarto, cominciati sino al di primo del mese di Maggio prossimo passato, come per la Bolla di sua Santità data in Roma presso a santo Pietro alli xviii. di Luglio prossimo passato ne consta: altrimenti s'intendano vacar tutti come piu largamente in detto Decreto si contiene.

Ordina ancora la detta S. Sinodo nella sessione xxiii. sotto al Decreto de Reformatione al cap. primo, che ciascheduno sia obligato alla residentia nella sua Chiesa, & che da essa non si possa absentare come piu largamente in detto Decreto si contiene.

Si comanda ancora che alcun Prete secolare, o regolare non ardisca essercitar la podestà del confessare, ne assoluere li peccati di qual si sia, eccetto il Parrocchiano nella sua cura tanto, ò in quella d'altri di licentia di quel Parochiano di cui sarà, & eccetto ancora tutti quelli che saranno dichiarati sufficienti & idonei per priuilegio di esso Monsig. Vicario sotto ogni graue pena in arbitrio suo.

Ne tanpoco che si ametta alcuno a predicare in qual si vogli Chiesà della detta Diocesi senza espresso ordine, inscritto del detto Monsignor Vicario sotto la detta pena.

Perciò

Perciò si ammonisce ogni & qualunque persona di qual grado, stato, o conditione si voglì, alla quale tocchi questo negotio, & a cautela in virtù di santa obedienza, & altre pene, delle quali si contiene in detto Decreto, si comanda che debbano, & ogn'un di loro debba osseruare li predetti Decreti, non per questo assoluendo, ne tacitamente ne espressamente (si come non possiamo) qual si sia dell'osseruanza de gli altri Decreti della detta santa Sinodo, che da loro douerranno esser osseruati.

FINIS.

siano tenuti, & si debbi
anno, se non li fratelli m
non hauendo padre ne frat
a questa pena siano tenuti
dati loro, & non hauendo
o esser condennati li tutori
le dette condennazioni sop
e: & di più li prefati pad
ente s intendino, & siano
ennati in pena delli ornam
spresse & repetite in tutte
trauentioni ne siano giud
effetij sopra la grascia com
le participationi che si li d
& decreti, & habbia luogo l
non possino esser ridotti a gra
hauranno concordato la par
re.

. Ottobris 1587.

Francesco Andreozzi.

blico Banditore ho publicato l
dita questo dì 17 d'Ottobre 1